



## CITTÀ DI FASANO

Provincia di Brindisi

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

copia per

ORDINANZA n. 117/2012 -P.M.

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità.

(Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, nel centro abitato di Pezze di Greco per svolgimento di mercatino natalizio da svolgersi nella giornata di domenica 9 dicembre 2012, dalle ore 7,00 alle ore 22,).

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ordinanza sindacale n.38/2012 del 03 dicembre 2012, è stato istituito un mercatino natalizio in C.so Nazionale del centro abitato di Pezze di Greco da tenersi nel giorno 09 dicembre 2012 e pertanto occorre predisporre dispositivo idoneo per l'interdizione al traffico veicolare nel modo sotto indicato;

VISTO che detto mercatino richiamerà in loco numerosi cittadini e pertanto bisognerà garantire un regolare sicuro ed ordinato svolgimento dell'evento;

RAVVISATA l'opportunità che per il regolare svolgimento della manifestazione sarà necessario interdire la sosta e la circolazione veicolare nella zona interessata;

VISTO l'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni riguardanti le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.2 67;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze che stabiliscono particolari obblighi, limitazioni e divieti nelle strade oggetto del presente provvedimento;

### ORDINA:

**Dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del giorno 09 Dicembre 2011**, è istituito il **divieto di circolazione** per ogni mezzo e veicolo (ad eccezione di quelli impegnati in operazione di emergenza e di soccorso) nonché il **divieto di sosta e di fermata** (con rimozione forzata) su ambo i lati della carreggiata delle strade di seguito elencate.

- *Corso Nazionale, nel tratto compreso tra via Campanella e via Angelini;*
- *Intero perimetro di piazza XX settembre.*

### AVVERTE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) personale del Corpo di Polizia Municipale ed altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zona interessata, mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

I veicoli trovati in sosta nelle Vie e Piazze citate nella presente Ordinanza, saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto Legislativo N. 285/92 e depositati presso il Deposito A.C.I. dei F.lli Rosati in SS. 16 km 856+300 Fasano. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie soggettiva rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

## MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, anche per il tramite degli addetti messi a disposizione dai rappresentanti di categoria, di:

Apporre la "Segnaletica temporanea di obbligo e divieto", (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.

Coprire/rimuovere la segnaletica contrastante con i Provvedimenti di cui alla presente Ordinanza.

Curare successivamente la rimozione delle "Segnaletiche temporanee" e delle "Transennature" nonché l'eventuale ripristino della pre-esistente "Segnaletica permanente" al termine dei mercatini in questione.

## DISPONE

che copia del presente provvedimento:

-sia notificata/inviata, al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano;

-inviata al Dirigente dell'Ufficio PS e Commercio ed al Dirigente Ufficio Viabilità ed Ambiente per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza nonché per la comunicazione alle aziende di trasporto pubblico;

-consegnata al m.llo Vito Musa per le operazioni di competenza.

## VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza

## PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano "www.comune.fasano.br.it".

## RICORSI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

Dal Comando di Polizia Municipale, 05 dicembre '12

*Comando Polizia Municipale*

*Il Comandante – Dirigente*

*Magg. Dott. Antonio OREEFICE*